

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 11-5172

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino per la collaborazione tra gli enti finalizzata all'integrazione il personale dei Servizi Veterinari delle AASSLL per attuare le necessarie misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali d'affezione provenienti dall'Ucraina.

A relazione degli Assessori Icardi, Caucino:

Premesso che:

- la Commissione dell'Unione europea, considerati i preoccupanti sviluppi della situazione in Ucraina e per evitare possibili difficoltà ai rifugiati provenienti dall'Ucraina con i loro cani, gatti o altri animali da compagnia al seguito, ha evidenziato che gli Stati membri, conformemente all'articolo 32 del Regolamento (UE) 576/2013 e in deroga alle condizioni previste per i movimenti non commerciali di animali da compagnia, possono, in presenza di situazioni eccezionali, autorizzare preventivamente, previa richiesta dei proprietari, i movimenti non commerciali nel loro territorio di animali da compagnia;
- con Nota Prot. n. DGSAF/005252 del 28/02/2022, per affrontare adeguatamente la situazione di emergenza di cui all'oggetto, il Ministero della Salute ha accettato l'introduzione in Italia di animali da compagnia in parziale deroga alla normativa comunitaria vigente, movimentati al seguito dei cittadini provenienti dall'Ucraina, anche al fine di tutelare il rispetto del benessere degli animali ed a seguito della comunicazione della Commissione europea che aveva autorizzato alla deroga.
- con Nota ministeriale Prot. n. DGSAF/007257 del 21/03/2022 sono state disposte misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali d'affezione provenienti dall'Ucraina;
- con nota prot. n. 1886/A1409C del 21.03.2022, il Settore competente della Direzione Sanità ha provveduto ad inviare agli enti regionali interessati e, segnatamente, ai Servizi Veterinari delle AASSRR, agli Ordini Veterinari, all'Istituto Zooprofilattico regionale ed al Garante per gli Animali, alcune precisazioni operative in merito alle misure eccezionali per l'ingresso nell'UE di animali domestici movimentati al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina.

Considerato che:

in attuazione della normativa sopra citata, al momento dell'arrivo in Regione Piemonte degli animali da compagnia movimentati al seguito dei cittadini provenienti dall'Ucraina, questi ultimi devono informare tempestivamente i servizi veterinari delle ASR competenti per territorio, per l'applicazione a destino, da parte di tali servizi, di tutti gli interventi necessari per conformare la movimentazione degli animali da compagnia ai requisiti del succitato Regolamento (UE) 576/2013. Tali interventi comportano un aumento di attività dei Servizi Veterinari delle AASSRR, con conseguente necessità di implementare il personale dei Servizi stessi; pertanto, si ritiene opportuno avviare una collaborazione tra gli enti, avvalendosi, in specifico, della collaborazione dei laureandi iscritti al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, che parteciperanno alle attività di profilassi, secondo le indicazioni ministeriali.

Dato atto che:

a seguito di richiesta da parte della Direzione Sanità e Welfare, in conformità con la L. 241/90 art. 15: "Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune",

il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino ha espresso la propria disponibilità alla sottoscrizione di una convenzione con la Regione Piemonte, per disciplinare le modalità di integrazione del personale dei Servizi Veterinari delle AASSLL, da parte dei laureandi iscritti al corso di laurea in Scienze Veterinarie del Dipartimento stesso, per attuare le necessarie misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, così come previsto dalla normativa nazionale.

I professionisti eventualmente coinvolti nelle operazioni di regolarizzazione degli animali da compagnia in ingresso dall'Ucraina, salvo situazioni particolari e dietro valutazione del Servizio Veterinario, dovranno porre in essere ogni azione utile, o procedura semplificata atte a ridurre eventuali disagi derivanti dall'applicazione delle suddette misure ai profughi in ingresso.

Ritenuto, dunque, opportuno di:

- approvare lo schema di “Convenzione tra Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie, per la collaborazione finalizzata all’integrazione del personale dei Servizi Veterinari delle AASSLL da parte dei laureandi iscritti al corso di laurea in Scienze Veterinarie del Dipartimento stesso, per attuare le necessarie misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali d’affezione provenienti dall’Ucraina, mediante attività di coordinamento svolta dalla Direzione Sanità e Welfare come dettagliato all’Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- la durata della Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti ed avrà durata fino al termine dell'emergenza, salvo disdetta da darsi da una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata, o con comunicazione PEC, almeno un mese prima della scadenza;
- demandare al Direttore della Direzione Sanità e Welfare la sottoscrizione della predetta convenzione;
- dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Visti:

- il Regolamento (UE) 576/2013, art. 32;
- il Regolamento (UE) 692 del 30/01/2020, Titolo V;
- la nota ministeriale prot. DGSAF 005252 del 28/02/2022;
- la nota ministeriale prot. DGSAF 007257 del 21/03/2022;
- la nota prot. n. 1886/A1409C del 21.03.2022;
- la D.G.R. n. 22-3079 del 09/04/2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie, per la collaborazione finalizzata all’integrazione del personale dei Servizi Veterinari delle AASSLL da parte dei laureandi iscritti al corso di laurea in Scienze Veterinarie del Dipartimento stesso, per attuare le necessarie misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali d’affezione provenienti dall’Ucraina, come dettagliato all’Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

- di prevedere che la durata della Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti ed avrà durata fino al termine dell'emergenza, salvo disdetta da darsi da una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata, o con comunicazione PEC, almeno un mese prima della scadenza;
- di demandare al Direttore della Direzione Sanità e Welfare la sottoscrizione della predetta convenzione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE – per la collaborazione finalizzata all'integrazione del personale dei Servizi Veterinari delle AASSLL da parte dei laureandi iscritti al corso di laurea in Scienze Veterinarie del Dipartimento stesso, per attuare le necessarie misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali d'affezione provenienti dall'Ucraina

TRA

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria (di seguito Regione) nella persona del Direttore regionale alla Sanità e Welfare, Dott. Mario MINOLA, incaricato con D.G.R. n. 22-3079 del 09/04/2021, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Corso Regina Margherita n. 153/bis;

E

l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie (di seguito Università), nella persona del Direttore del Dipartimento Dott. Domenico BERGERO, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Dipartimento sita in Grugliasco (TO), Largo Paolo Braccini n. 2; di seguito "Le Parti",

PREMESSO CHE

- La Commissione dell'Unione europea, considerati i preoccupanti sviluppi della situazione in Ucraina e per evitare possibili difficoltà ai rifugiati provenienti dall'Ucraina con i loro cani, gatti o altri animali da compagnia al seguito, ha evidenziato che gli Stati membri, conformemente all'articolo 32 del regolamento

(UE) 576/2013 e in deroga alle condizioni previste per i movimenti non commerciali di animali da compagnia, possono, in presenza di situazioni eccezionali, autorizzare preventivamente, previa richiesta dei proprietari, i movimenti non commerciali nel loro territorio di animali da compagnia;

- Con nota del Ministero della Salute prot. DGSAF 5252 del 28/02/2022 sono state fornite indicazioni di tipo organizzativo per gli animali domestici al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina;

- Con nota del Ministero della Salute prot. DGSAF 7257 del 21/03/2022 sono state disposte misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, che comportano la necessità di implementare il personale dei Servizi Veterinari delle AASSLL competenti, da ricercarsi tra i laureandi iscritti al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino;

CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della Convenzione

La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti finalizzata all'integrazione del personale dei Servizi Veterinari delle AASSLL da parte dei laureandi iscritti al corso di laurea in Scienze Veterinarie del Dipartimento di Scienze Veterinarie, che manifestino volontaria disponibilità, per attuare le necessarie misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, così come previsto dalla normativa nazionale.

L'Ospedale Veterinario Universitario (O.V.U.) si impegnerà, a titolo gratuito, ad elargire le prestazioni sanitarie di emergenza urgenza.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

L'Università nell'adempiere al suo onere di formazione e preparazione professionale, si impegna a mettere a disposizione dei Servizi Veterinari di cui sopra, per le finalità di cui alla presente Convenzione, gli studenti laureandi, che abbiano già superato gli esami propedeutici per lo svolgimento del tirocinio in ambito clinico, iscritti al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, che manifestano la propria disponibilità.

Art. 3 – Gestione operativa del personale

Le ASL comunicheranno alla Regione il numero di risorse necessarie allo svolgimento della mansione richiesta.

Gli studenti, inviati dall'Università degli Studi di Torino, svolgeranno le attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione per un numero di 5 giorni alla settimana, secondo le turnazioni fissate da ciascuna AASSLL in relazione alle necessità.

La rilevazione delle presenze verrà effettuata mediante modulo di raccolta firme di entrata e uscita giornaliera all'uopo predisposto dall'Ufficio del Personale competente di ciascuna AA.SS.LL.

La Regione si impegna a trasmettere mensilmente all'Università il riepilogativo delle presenze giornaliera effettuate da ciascuno studente nel mese precedente.

Art. 4 - Corrispettivo

Non è previsto alcun rimborso per gli studenti laureandi che presteranno la propria attività presso i Servizi Veterinari competenti delle AASSLL, dovendosi considerare la loro attività volontaria e gratuita.

Art. 5 – Copertura assicurativa

Ciascuno studente laureando che presta la propria attività presso i Servizi Veterinari competenti delle AASSLL, ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, beneficia della copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell'Università secondo le condizioni riportate sul sito di Ateneo (<https://www.unito.it/universita-e-lavoro/tutela-sicurezza-e-salute/assicurazioni>).

Art. 6 - Titolarità e responsabilità del trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente in materia di raccolta e trattamento dei dati personali, la Regione e l'Università per gli ambiti di propria competenza sono titolari autonomi del trattamento dei dati correlati all'effettuazione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Gli studenti laureandi che prestano la propria attività ai sensi della presente Convenzione, sono autorizzati al trattamento dati, personali e sensibili, di cui sono titolari i Servizi Veterinari competenti delle AASSLL, connessi e derivanti dall'attività svolta per conto degli stessi, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679.

Art. 7 – Informativa in ordine ai dati personali dei contraenti

Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Regione e l'Università dichiarano di essere informati e acconsentono all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipulazione ed all'esecuzione del rapporto di collaborazione tra le stesse. Tali dati potranno essere comunicati a terzi e pubblicati sui siti Internet istituzionali con le finalità di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza ed accesso agli atti.

La Regione e l'Università prendono atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono gli obblighi d'informativa e consenso al trattamento dei dati personali di cui alla normativa vigente.

Art. 8 – Sicurezza sul lavoro

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. la sorveglianza sanitaria sarà effettuata presso l'Università.

Art. 9 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti ed avrà durata fino al termine dell'emergenza, salvo disdetta da darsi da una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata, o con comunicazione PEC, almeno un mese prima della scadenza.

Qualora insorgano gravi ragioni che impediscano il prosieguo della collaborazione tra la Regione e l'Università il recesso è possibile senza il suddetto preavviso.

Art. 10 – Modalità di esecuzione

Le parti si impegnano ad eseguire quanto prescritto nella presente Convenzione secondo i principi di lealtà, correttezza, diligenza e buona fede.

Per quanto non espressamente previsto convenzione trova applicazione la vigente normativa in materia.

Art. 11 - Regime fiscale

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., con oneri a carico della Regione.

Le spese di bollo, sono assolte virtualmente dall'Università.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale

Dott. Mario MINOLA

Per l'Università degli Studi di Torino

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie

Dott. Domenico BERGERO
